

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 5251 del 26/03/2021 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2021/5605 del 26/03/2021

**Struttura proponente:** SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE  
MARITTIMA N. 13411/2019

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

**Firmatario:** VITTORIO ELIO MANDUCA in qualità di Responsabile di servizio

  

**Responsabile del procedimento:** Vittorio Elio Manduca

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 *"Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca"*;
- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 *"Codice della Navigazione"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 *"Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968 n. 1639: *"Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"*;
- il Decreto Ministeriale 7 agosto 1996 del Ministero dell'agricoltura: *"Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento"*;
- il Decreto Legislativo del 4 giugno 1997, n. 143: *"Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"*;
- il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112: *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, in particolare gli artt. 86 e 89 che conferiscono alle Regioni la gestione dei beni del Demanio idrico e l'art. 105, comma 2, lett. 1), che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- il Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n.226: *"Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*;
- il Decreto Legislativo del 26 maggio 2004 n.153: *"Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima"*;
- il Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012 n.4: *"Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96"*, nella vigente formulazione, e nello specifico l'art. 3 (Acquacoltura) e l'art. 4 (Imprenditore ittico), commi 2 e 8;

Viste:

- la Legge Regionale del 21 aprile 1999 n.3: *"Riforma del sistema regionale e locale"*, in particolare gli artt. 78 e 79 che prevedono l'esercizio diretto da parte della Regione delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell'art.1 del D. Lgs. n.143 04/06/1997", nonché l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;

- la Legge Regionale del 31 maggio 2002 n.9: *"Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale"*;

- la Legge Regionale del 14 aprile 2004 n.7: *"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche integrazioni a leggi regionali"*, contenente norme in materia di conservazione degli habitat naturali e semi-naturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la "Rete Natura 2000", in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997";

- la Legge Regionale del 7 novembre 2012 n. 11: *"Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne"*;

- la Legge Regionale del 30 luglio 2015 n. 13: *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna:

- n. 2360 del 22/11/2019: *"Modifiche ed integrazioni Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31/05/2002, n. 9."*;

- n. 1224 del 28 luglio 2008: *"Recepimento D.M. n.184/07: "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e D.M. del 17/10/07"*;

- n. 94 del 3 febbraio 2014 n.94: *"Classificazione delle zone per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini della Regione Emilia-Romagna"*;

- n. 682 del 08/06/2015 e ss.mm.ii.: *"Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - Divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di tapes spp. nella Sacca di Goro"*;

- n. 1184 del 06/08/2015 e ss.ii.mm.: *"Definizione delle modalità per la richiesta di trasferimento di concessioni demaniali marittime per allevamenti di tapes spp. da aree della Sacca di Goro soggette a forti rischi e vincoli ambientali e sanitari in aree individuate all'interno dell'A.T.B. Bassusin caratterizzate da una maggior idrodinamicità e minori rischi e vincoli"*;

- n. 1214 del 2 agosto 2017: *"Integrazioni alle deliberazioni di Giunta regionale n. 682/2015 e n. 1184/2015 in materia di concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura"*;

- n. 2149 del 20 dicembre 2017: *"Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - Proroga del divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di tapes spp nella Sacca di Goro, previsto dalla deliberazione n. 682/2015"*;

- n. 1969 del 21/12/2020: *"Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - proroga del divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di tapes spp. nella Sacca di Goro, previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2149/2017"*;

- n. 49 del 18/01/2021 avente ad oggetto: *"Integrazioni alla Deliberazione n.1969/2020 recante disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - proroga del divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di tapes spp. nella Sacca di Goro, previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2149/2017"*;

Considerate inoltre le comunicazioni della Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative all'ammissibilità della potestà di individuazione da parte della Regione di specifiche Aree di Tutela Biologica, (nota del 3 agosto 2006 prot. n. 12804 - ns prot. di ricevimento n. 16891 del 5.9.2006) e nota del 28 giugno 2012 prot. n. 16932 - ns prot. di ricevimento n. PG.2012.167449 del 06.07.2012);

Richiamata infine la Determinazione n. 18662 del 27/10/2020: *"Individuazione in via provvisoria dell'area di tutela biologica (A.T.B.) "Porto Canale di Porto Garibaldi e foce Canale Logonovo". ricognizione delle zone di tutela biologica (Z.T.B.) e delle aree di tutela biologica (A.T.B.) presenti nelle acque antistanti le coste dell'Emilia-Romagna"*;

Preso atto che la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* (*"Legge di stabilità"*), in particolare l'articolo 1, dal comma 675 al comma 683, in cui si disciplina la proroga di 15 anni delle concessioni di cui al D.L. 400 del 1993, articolo 01, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge di stabilità, ovvero il 1° gennaio 2019;

Vista inoltre la Circolare del Servizio attività faunistico-venatorie e pesca avente prot. n.PG/2019/320063 del 02/04/2019: *"Circolare - Art. 1, commi da 675 a 684, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2012")*. Indicazioni operative in merito alle Concessioni demaniali marittime per attività di pesca, acquacoltura e attività produttive ad esse connesse.";

Richiamate le Determinazioni regionali:

- n. 12844 del 02/08/2017 avente ad oggetto: *"Licenza di concessione demaniale marittima rilasciata a imprese ittiche titolari di allevamenti di tapes spp nelle acque contigue antistanti o ricomprese i comuni di Goro, Codigoro e Comacchio, per attività di cura dei fondali e di allevamento, recupero e reimmersione di novellame di tapes spp ed avente ad oggetto tre specchi acquei della superficie complessiva di mq. 3.666.326 ubicati nelle A.T.B. Pianasso, Volano-Bocaura, Nazioni"*;

- n. 14370 del 14/09/2017: *"Licenza di concessione demaniale marittima (suppletiva della LCDM n.12844/2017) rilasciata a imprese ittiche titolari di allevamenti di tapes spp nelle acque contigue, antistanti e/o ricomprese nei comuni di Goro, Codigoro e Comacchio per allevamento della fase giovanile di tapes: autorizzazione alle operazioni per il recupero e la reimmersione del novellame di tapes spp negli allevamenti e modifica del regolamento delle operazioni"*;

- n. 16010 dell'08/10/2018 *"Licenza di concessione demaniale marittima (suppletiva della LCDM n.12844/2017) rilasciata a imprese ittiche titolari di allevamenti di tapes spp nelle acque contigue, antistanti e/o ricomprese nei comuni di Goro, Codigoro e Comacchio per allevamento della fase giovanile di tapes. Modifica del Regolamento delle operazioni e autorizzazione alle operazioni per il recupero e la reimmersione del novellame di tapes spp. negli allevamenti"*;

- n. 20627 del 20/12/2017: *"Autorizzazione all'uso degli attrezzi denominati "idrorasca", per le operazioni di allevamento di vongole veraci (tapes spp.), all'interno delle*

aree demaniali marittime assentite in concessione per molluschicoltura." con cui è stato autorizzato, all'interno delle aree assentite con licenza di concessione demaniale marittima per lo svolgimento delle attività di acquacoltura e delle attività connesse a tale attività (secondo la definizione datane dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012), l'uso dell'attrezzo di raccolta denominato "idrorasca" nelle sue versioni "a mano" e "da fondo";

- n. 20690 del 21/12/2017 "Licenza di concessione demaniale marittima (suppletiva della LCDM n.12844/2017) rilasciata a imprese ittiche titolari di allevamenti di tapes spp. nelle acque contigue, antistanti e/o ricomprese nei comuni di Goro, Codigoro e Comacchio per allevamento della fase giovanile di tapes.";

- n. 13411 del 23/07/2019 "Proroga della Licenza di concessione demaniale marittima n. 20690/2017 rilasciata a imprese ittiche titolari di allevamenti di tapes spp. Nelle acque contigue, antistanti e/o ricomprese nei comuni di Goro, Codigoro e Comacchio per allevamento della fase giovanile di tapes spp. Rep.n. 451" con il quale si è preso atto della proroga ex lege della scadenza della Licenza di concessione n. 20690/2017, stabilita al 31/12/2033;

Considerato che al punto 7) del dispositivo della determinazione n. 13411/2019 si stabilisce "entro due anni dalla data di rilascio, il subingresso nella presente Licenza da parte, solo ed esclusivamente, di un Consorzio volontario, costituito sulla base di quanto previsto dagli artt. 2602 e ss., fra le imprese titolari di allevamenti di vongole veraci (tapes spp.) in aree demaniali assentite in concessione, sulla base della tipologia demaniale, dalla Regione Emilia-Romagna o dall'ARPA, ubicati nelle acque marine, comprese fra la linea di battigia e l'immaginaria linea che passa dal faro di Gorino e dal vertice esterno della diga foranea di Porto Garibaldi, e nelle acque interne dei canali di Comacchio e del Po di Volano, purché finalizzato all'organizzazione comune della disciplina e dello svolgimento della fase produttiva di allevamento del novellame di Tapes spp e di raccolta e redistribuzione dello stesso negli allevamenti di provenienza, stabilendo che tale Consorzio debba avere natura volontaria e debba essere aperto alla successiva adesione di tutte le imprese che avendo i requisiti previsti non abbiano aderito alla fase costitutiva dello stesso e che alle attività possano partecipare i soli addetti delle imprese facenti parte del consorzio";

Considerato necessario, utile ed opportuno precisare che l'obbligo di voltura a favore di un consorzio unico di gestione di cui al punto 7) della determinazione n. 13411 del 23/07/2019 entro due anni dall'adozione della suddetta determinazione è posto individualmente su ciascuno dei co-concessionari, a pena di decadenza dalla concessione stessa, pertanto la mancata volturazione da parte del singolo co-concessionario a favore di un soggetto consortile titolato al subentro non inficia la volturazione effettuata da altri co-concessionari, comportando la decadenza dalla concessione solo del singolo co-concessionario rimasto inottemperante al richiamato obbligo di voltura;

Considerato altresì che il richiamato punto 7) del dispositivo della determinazione n. 13411/2019 non ha preso in considerazione l'ipotesi di una pluralità di soggetti costituiti in consorzio che ambiscano, in concorrenza tra loro, ad essere il soggetto subentrante alla succitata concessione demaniale marittima, e pertanto le previsioni della determinazione n. 13411/2019 debbono essere necessariamente corrette e integrate con i criteri di selezione del consorzio e con i requisiti minimi che tale consorzio deve possedere per poter aspirare ad essere subentrante;

Dato atto, conseguentemente, che costituisce preminente interesse pubblico la proficua e unitaria gestione delle aree di nursery, stante il sopracitato obbligo di subingresso nella concessione a favore di un consorzio unico di gestione, in caso di mancata indicazione univoca del soggetto subentrante da parte dei co-concessionari, l'amministrazione regionale si riserva la facoltà di valutare le diverse richieste di subingresso dei singoli consorzi già costituiti secondo le previsioni contenute nel presente provvedimento fino a tre mesi antecedenti la previsione di decadenza dalla concessione di cui al punto 7) della determinazione n. 13411 del 23/07/2019, procedendo alla scelta del subentrante secondo i criteri di selezione indicati nel presente provvedimento e provvedendo al consequenziale subingresso nella concessione a favore del singolo consorzio selezionato in esito al procedimento di valutazione comparativa;

Tenuto conto che in data 23/02/2021 è stata inviata nota a tutti i co-concessionari (prot. n. 23/02/2021.0154986.U) con la quale si è provveduto a comunicare l'avvio del procedimento di modifica della Licenza di concessione n. 13411/2019 relativamente al subingresso nella stessa di un Consorzio costituito tra le imprese concessionarie, dando tempo 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;

Considerato che sono pervenute le seguenti osservazioni:

- nota pervenuta da Soc.Coop. CO.AL.MO. a R.L. ed assunta al prot.n. 11.03.2021.0212515.E;
- nota pervenuta da Legacoop Estense - Confcooperative Ferrara ed assunta al prot.n. 17.03.2021.0232797.E;

In particolare, la nota prot.n. 11.03.2021.0212515.E Soc.Coop. CO.AL.MO. a R.L. evidenzia quanto segue:

- a) il Consorzio dovrà essere costituito secondo quanto stabilisce la normativa vigente e non si dovrà prevedere un numero minimo di adesioni;
- b) il soggetto scientifico da individuare al fine del conferimento di incarico di direzione scientifica dei prelievi di novellame dovrà possedere le abilitazioni previste dal MIPAF e MISE e non si dovrà prevedere l'obbligo del riconoscimento di cui all'art.27 del D.P.R. n.1639/1968;
- c) il Consorzio dovrà avere solo la funzione di gestione della raccolta del novellame e il suo proficuo utilizzo secondo criteri di equità;
- d) in caso di più istanze, la scelta del Consorzio dovrà avvenire in base ai criteri stabiliti dall'art. 37 del Cod.Nav.;

Valutate le osservazioni presentate, si ritiene di precisare che:

- il subingresso nella titolarità della concessione ex R.D. 30.03.1942 n. 327 (Cod. Nav.) art. 46 prevede che il Concessionario può cedere il godimento della concessione demaniale marittima ad altro soggetto, che subentra a norma dell'art. 46 del codice della navigazione, in tutte le posizioni, attive e passive, derivanti dalla concessione stessa. Pertanto, l'istanza al subingresso è presentata dai Concessionari che possono decidere il soggetto a cui cedere il titolo concessorio, indipendentemente dal numero stesso di soggetti giuridici partecipanti al Consorzio stesso. Nel caso di specie la richiesta di subingresso dovrà avvenire da parte della maggioranza qualificata dei Co-Concessionari, con la possibilità di adesione anche successiva da parte delle imprese Concessionarie e di altri soggetti giuridici titolari di licenze di concessione per acquacoltura nella Sacca di Goro. Non è possibile per uno o più Consorzi candidarsi al subingresso e non è applicabile la previsione di più istanze sovrapposte, tuttavia in caso di disaccordo tra co-concessionari e pluralità di domande di subingresso da questi ultimi presentate la regione si riserva di valutare le stesse sulla base dei criteri definiti dal presente provvedimento, in



ossequio alle previsioni applicabile del codice della Navigazione, del regolamento attuativo e delle direttive regionali in materia;

- l'art. 7 del D.P.R. n.1639/1968 definisce le classi di pesca e all'art. 27 prevede che la pesca "scientifica" è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione prevedendo che tale attività sia svolta solo dai soggetti riconosciuti ai sensi dell'art.27 dello stesso D.P.R., norma in forza della quale è istituito apposito elenco costantemente aggiornato, rispetto al quale i soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione in elenco possono in ogni tempo fare istanza per essere ivi inclusi, sicché il limite posto dall'essere iscritti a tale elenco è solo a garanzia di adeguata qualificazione e accreditamento istituzionale del soggetto e non comporta alcuna disparità di trattamento;
- il Consorzio non dovrà avere solo scopi gestionali di raccolta e gestione del novellame raccolto, ma anche avere competenze gestionali, organizzative, tecnico-professionali tali da poter promuovere e sviluppare attività di ampio respiro nell'acquacoltura della Sacca di Goro;

Ritenuto pertanto di stabilire con il presente atto i requisiti, gli scopi e le competenze che dovranno essere in capo al suddetto Consorzio e che saranno oggetto di valutazione in caso di presenza di più consorzi costituiti richiedenti il subingresso nelle Licenze di concessione demaniale marittima per la gestione delle aree di nursery;

Richiamati pertanto l'art. 2602 e successivi del C.C., il Regio Decreto 8 ottobre 1931, il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della Navigazione", il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione", si elencano di seguito i requisiti essenziali che dovranno essere posseduti dal Consorzio e che saranno anche oggetto di valutazione in caso di scelta tra più soggetti:

1. Il Consorzio volontario con attività esterna deve essere costituito ai sensi dell'art. 2602 e ss. Codice Civile.

2. Hanno diritto di aderire al Consorzio, a semplice richiesta, le imprese ittiche titolari di concessioni in aree demaniali assentite in concessione, sulla base della tipologia demaniale, dalla Regione Emilia-Romagna o dall'ARPA, ubicate nelle acque marine, comprese fra la linea di battigia e l'immaginaria linea che passa dal faro di Gorino e dal vertice esterno della diga foranea di Porto Garibaldi, e nelle acque

interne dei canali di Comacchio e del Po di Volano. Il numero di consorziati è illimitato e non potrà essere inferiore a cinque quindici.

3. Il Consorzio, fatte salve eventuali altre previsioni statutarie che comunque non dovranno essere incompatibili con le seguenti, si dovrà proporre di:

- Subentrare nelle Licenze di concessione per la gestione delle aree nursery già attualmente in concessione: ATB "Pianasso" di mq. 1.147.262; ATB "Volano-Bocaura" di mq.743.046 e ATB "Nazioni" di mq.1.775.958. Inoltre, potrà richiedere in concessione altre aree, all'interno della Sacca di Goro, particolarmente vocate alla produzione di novellame di tapes spp. e di altri molluschi da allevamento per alimentazione umana;
- Organizzare, allestire e gestire le operazioni di raccolta del novellame di tapes spp. nelle aree "nursery" con il supporto tecnico-scientifico di un istituto riconosciuto a i sensi del D.P.R. n.1639/1968 e alle operazioni di vigilanza, affidandone l'incarico ad un Istituto di vigilanza privata riconosciuto a norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Dovrà inoltre redistribuire il prodotto raccolto tra i propri consociati, secondo criteri e parametri prestabiliti e recepiti nel Regolamento di funzionamento dello stesso. Inoltre, non potrà commercializzare il prodotto raccolto o cederlo a soggetti terzi non consorziati;
- Integrare e coordinare le competenze, le specializzazioni e le conoscenze dei consorziati al fine di promuovere l'utilizzo del novellame prodotto nella Sacca di Goro;
- Effettuare la ricerca al fine di migliorare i mezzi di raccolta e le modalità di sviluppo e crescita del novellame raccolto;
- Promuovere l'addestramento, l'aggiornamento, la formazione e la specializzazione dei soci/addetti dei consorziati;
- Fornire ai consorziati, anche tramite l'elaborazione e l'invio di circolari informative e comunicati, il più ampio supporto di informazioni attinenti gli argomenti e le problematiche di interesse dei consorziati;
- Allestire, organizzare e fornire servizi, amministrativi e non, di sostegno, completamento e supporto all'attività dei consorziati per quanto riguarda la raccolta e la reimmersione del novellame negli specchi acquei in concessione;
- Monitorare e analizzare a livello chimico e fisico le acque degli specchi acquei in concessione al fine di verificare le caratteristiche biologiche e chimiche del

novellame, e razionalizzare, in modo sistematico ed organico, le esigenze dei consorziati approntando sistemi e metodi idonei a favorire la circolazione delle informazioni, la divulgazione e la reciproca conoscenza delle stesse tra i consorziati;

- Dare ai consorziati assistenza e tutela ai loro legittimi interessi e operare per lo sviluppo ed il progresso dell'attività dei consorziati stessi nel rispetto della qualità, della sicurezza e dell'ambiente;
- Rappresentare le imprese consorziate nei rapporti con gli organi politici, amministrativi e tecnici, sia pubblici che privati, in sede nazionale ed internazionale, nonché in quegli Istituti, Enti, Organizzazioni, convegni nazionali ed internazionali nei quali la presenza del consorzio risulti opportuna, instaurando anche rapporti a carattere continuativo;
- Individuare, studiare e analizzare nuove iniziative imprenditoriali o nuovi progetti industriali, commerciali e professionali allo scopo di verificarne la possibilità di concreta attuazione;
- Analizzare, valutare e curare, anche a seguito di richiesta formulata dai consorziati, la ricerca di partners per la compartecipazione e cointeressenza nella realizzazione di progetti di aggregazione aziendale;
- Promuovere, a favore dei consorziati, sistemi di organizzare convegni divulgativi, seminari informativi, corsi di preparazione e aggiornamento, programmi di formazione e ogni altra forma di manifestazione culturale e/o professionale relativamente sia a problematiche di carattere generale sia ad aspetti specifici dei diversi settori di attività economica nei quali operano i consorziati.

4. Il Consorzio, agli effetti di quanto disposto dall'art. 2604 del Codice Civile, dovrà avere durata almeno fino al 31 (trentuno) dicembre 2033. In ogni caso, il Consorzio potrà essere sciolto anche prima della scadenza del termine, ma, in tal caso, la concessione demaniale marittima n. 20690/2017, come prorogata dalla determinazione n. 13411 del 23/07/2019 e dalla Legge di Bilancio dello Stato per il 2019, prima dello scioglimento, dovrà essere oggetto di subingresso a favore di altro consorzio avente i medesimi requisiti, a pena di decadenza.

5. Il Consorzio non dovrà avere scopo di lucro e la sua gestione non dovrà comportare il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i consorziati. Ogni

esercizio dovrà chiudersi in pareggio, cioè senza avanzi o disavanzi di bilancio.

6. I soggetti che intendono entrare a fare parte del Consorzio devono avere i requisiti di cui al punto 2).

7. I soggetti consociati dovranno avere piena conoscenza e accettazione dello Statuto e del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio nonché l'accettazione delle stesse nella loro integrità. Il nuovo Consorziato ammesso dovrà essere in regola con il versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile. E' ammesso il recesso dal Consorzio. L'ingresso di nuovi consociati e il recesso dovrà essere comunicato alla Regione Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla data di ingresso/recesso.

8. L'esclusione di un Consorziato può essere richiesta dalla Regione Emilia-Romagna qualora:

- a) abbia violato gli obblighi imposti dalla Licenza di concessione demaniale marittima di cui è titolare per attività di acquacoltura;
- b) qualora siano risultate irregolarità dal Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e dalla Certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2010 e ss.mm.ii.;
- c) qualora il consociato sia decaduto o abbia rinunciato alla Licenza di concessione per attività di molluschicoltura di tapes spp.;
- d) abbia posto in essere occupazioni non autorizzate e senza titolo di aree del Demanio marittimo e/o non abbia provveduto al versamento del canone concessorio e dell'imposta regionale dovuti per le concessioni demaniali di cui è titolare e non abbia osservato le disposizioni del "Codice della Navigazione" del "Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione";
- e) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito.

9. Il Consorzio dovrà essere dotato dei seguenti organi:

- l'Assemblea Consortile;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

10. Il Consorzio potrà anche sciogliersi e in tal caso decadrà da tutte le concessioni demaniali di cui è titolare.

Fermi i requisiti di cui sopra, nel caso in cui, per mancato accordo tra tutti i co-concessionari fossero presentate due o più istanze di subingresso nelle Licenze di concessione demaniale marittima per la gestione delle aree di nursery, a favore di diversi Consorzi tra loro concorrenti, al fine della scelta del soggetto atto a garantire il più proficuo utilizzo delle aree concesse, anche tenuto conto delle finalità pubblicitistiche eventualmente connesse alla gestione delle aree di nursery, la scelta del subentrante unico sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

- Numero di imprese ittiche consociate titolari di concessioni demaniali marittime per molluschicoltura di *tapes spp.* in aree demaniali assentite in concessione, sulla base della tipologia demaniale, dalla Regione Emilia-Romagna o dall'ARPA, ubicate nelle acque marine, comprese fra la linea di battigia e l'immaginaria linea che passa dal faro di Gorino e dal vertice esterno della diga foranea di Porto Garibaldi, e nelle acque interne dei canali di Comacchio e del Po di Volano;

- Numero complessivo degli addetti operanti nelle rispettive concessioni di ciascuna cooperativa aderente al consorzio, computati secondo la definizione e i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali;

- Disponibilità al subingresso nelle licenze di concessione per la gestione delle aree di nursery e in tutte le posizioni attive e passive del Concessionario uscente;

- Presentazione di un progetto volto alla ricerca, al fine di migliorare i mezzi di raccolta e le modalità di sviluppo e crescita del novellame raccolto, di promuovere l'utilizzo del novellame prodotto e raccolto nella Sacca di Goro e di integrare e coordinare le competenze, le specializzazioni e le conoscenze dei consorziati;

- Disponibilità, risultante dall'oggetto sociale, a realizzare a propria cura e spese, eventualmente anche avvalendosi di finanziamenti pubblici richiesti secondo le modalità consentite dalle vigenti normative, progetti e opere di riqualificazione ambientale e di mantenimento e ripristino dell'idrodinamicità e adeguata ossigenazione delle aree di nursery oggetto di concessione e delle altre aree della Sacca di Goro nell'ambito delle quali detti interventi siano comunque funzionali alle attività svolte in concessione, fatta salva l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni necessarie.

Valutato pertanto di provvedere al recepimento dei requisiti del Consorzio per la gestione delle aree di nursery per la raccolta del novellame l'adozione di atto di recepimento dei criteri sopra elencati;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 recante *"Piano triennale di Prevenzione della corruzione. Anni 2021-2023"*;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"*;

Viste, inoltre, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 *"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007"*;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 *"Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001"*;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 *"Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015"*;

- n. 622 del 28 aprile 2016 *"Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015"*;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 *"Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015"*;

- n. 468 del 10 aprile 2017 *"Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"*;

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 2018 del 28 dicembre 2020, recante *"Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai"*

*sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.*", con cui sono stati affidati gli incarichi di Direttore Generale;

Vista la Determinazione del Direttore - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n. 23269 del 30/12/2020 "Ulteriore proroga degli incarichi dirigenziali nell'ambito della direzione generale agricoltura, caccia e pesca e conferimento di incarico dirigenziale ad interim";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di modificare e integrare il punto 7) del dispositivo della Licenza di concessione demaniale n. 13411/2019, secondo le previsioni di cui ai successivi punti 2, 3, 4, 5 e 6 della presente determinazione;

2. Di precisare che l'obbligo di subingresso a favore di un consorzio unico di gestione di cui al punto 7) della determinazione n. 13411 del 23/07/2019 entro due anni dall'adozione della suddetta determinazione è posto individualmente su ciascuno dei co-concessionari, a pena di decadenza dalla concessione stessa, pertanto il mancato subingresso da parte del singolo co-concessionario a favore di un soggetto consortile titolato al subentro non inficia la volturazione effettuata da altri co-concessionari, comportando la decadenza dalla concessione solo del singolo co-concessionario rimasto inottemperante al richiamato obbligo di voltura;

3. di precisare che l'istanza al subingresso il subingresso nella titolarità della concessione ex R.D. 30.03.1942 n. 327 (Cod. Nav.) art. 46 dovrà essere presentata dai Concessionari su apposito Modello del S.I.D. con il quale richiederanno di farsi sostituire nell'utilizzo della Licenza di concessione da un Consorzio costituito da norma del C.C. art. 2602 e seguenti. Il Consorzio, indipendentemente, dal numero iniziale di soggetti giuridici aderenti, dovrà

possedere i requisiti di seguito indicati e contestualmente dovrà presentare formale comunicazione di accettazione a sostituire le imprese concessionarie, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di seguito indicati. Il Consorzio potrà subentrare nella Licenza di concessione indipendentemente dal numero stesso di soggetti giuridici partecipanti al Consorzio. Sarà comunque sempre possibile aderire al Consorzio, anche successivamente al rilascio di autorizzazione al Subingresso nella Licenza di concessione, da parte dei Concessionari e di altri soggetti giuridici titolari di licenze di concessione per acquacoltura nella Sacca di Goro. La richiesta di subingresso dovrà avvenire da parte della maggioranza qualificata delle imprese Co-Concessionarie. Non essendo possibile per il Consorzio candidarsi al subingresso, non è applicabile la previsione di più istanze sovrapposte;

4. Di precisare altresì che costituisce preminente interesse pubblico la proficua e unitaria gestione delle aree di nursery, stante il sopracitato obbligo di subingresso nella concessione a favore di un consorzio unico di gestione, in caso di mancata indicazione univoca del soggetto subentrante da parte dei co-concessionari, l'amministrazione regionale si riserva la facoltà di valutare le diverse richieste di subingresso dei singoli consorzi già costituiti secondo le previsioni contenute nel presente provvedimento fino a tre mesi antecedenti la previsione di decadenza dalla concessione di cui al punto 7) della determinazione n. 13411 del 23/07/2019, procedendo alla scelta del subentrante secondo i criteri di selezione indicati nel presente provvedimento e provvedendo al consequenziale subingresso nella concessione a favore del singolo consorzio selezionato in esito al procedimento di valutazione comparativa;

5. Di stabilire che il Consorzio che subentrerà nella gestione delle aree nursery per la raccolta e reimmersione del novellame di tapes spp. negli specchi acquei dovrà possedere i requisiti, perseguire gli scopi e detenere le competenze di seguito indicati e che saranno oggetto di valutazione in caso di presenza di più consorzi costituiti, richiedenti il subingresso nella Licenza di concessione demaniale marittima per la gestione delle aree di nursery:

- a) Il Consorzio volontario con attività esterna deve essere costituito ai sensi dell'art. 2602 e ss. Codice Civile.
- b) Hanno diritto di aderire al Consorzio, a semplice richiesta, le imprese ittiche titolari di concessioni in aree demaniali assentite in concessione, sulla base della tipologia demaniale, dalla Regione Emilia-Romagna o dall'ARPA, ubicate nelle acque marine, comprese fra la linea di battigia e



l'immaginaria linea che passa dal faro di Gorino e dal vertice esterno della diga foranea di Porto Garibaldi, e nelle acque interne dei canali di Comacchio e del Po di Volano. Il numero di consorziati è illimitato e non potrà essere inferiore a quindici.

c) Il Consorzio, fatte salve eventuali altre previsioni statutarie che comunque non dovranno essere incompatibili con le seguenti, si dovrà proporre di:

- Subentrare nelle Licenze di concessione per la gestione delle aree nursery già attualmente in concessione: ATB "Pianasso" di mq. 1.147.262; ATB "Volano-Bocaura" di mq.743.046 e ATB "Nazioni" di mq.1.775.958. Inoltre, potrà richiedere in concessione altre aree, all'interno della Sacca di Goro, particolarmente vocate alla produzione di novellame di tapes spp. e di altri molluschi da allevamento per alimentazione umana;
- Organizzare, allestire e gestire le operazioni di raccolta del novellame di tapes spp. nelle aree "nursery" con il supporto tecnico-scientifico di un istituto riconosciuto a i sensi del D.P.R. n.1639/1968 e alle operazioni di vigilanza, affidandone l'incarico ad un Istituto di vigilanza privata riconosciuto a norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Dovrà inoltre redistribuire il prodotto raccolto tra i propri consociati, secondo criteri e parametri prestabiliti e recepiti nel Regolamento di funzionamento dello stesso. Inoltre, non potrà commercializzare il prodotto raccolto o cederlo a soggetti terzi non consorziati;
- Integrare e coordinare le competenze, le specializzazioni e le conoscenze dei consorziati al fine di promuovere l'utilizzo del novellame prodotto nella Sacca di Goro;
- Effettuare la ricerca al fine di migliorare i mezzi di raccolta e le modalità di sviluppo e crescita del novellame raccolto;
- Promuovere l'addestramento, l'aggiornamento, la formazione e la specializzazione dei soci/addetti dei consorziati;
- Fornire ai consorziati, anche tramite l'elaborazione e l'invio di circolari informative e comunicati, il più ampio supporto di informazioni attinenti gli argomenti e le problematiche di interesse dei consorziati;
- Allestire, organizzare e fornire servizi, amministrativi e non, di sostegno, completamento e supporto all'attività dei consorziati per quanto riguarda la raccolta e la

reimmersione del novellame negli specchi acquei in concessione;

- Monitorare e analizzare a livello chimico e fisico le acque degli specchi acquei in concessione al fine di verificare le caratteristiche biologiche e chimiche del novellame, e razionalizzare, in modo sistematico ed organico, le esigenze dei consorziati approntando sistemi e metodi idonei a favorire la circolazione delle informazioni, la divulgazione e la reciproca conoscenza delle stesse tra i consorziati;
  - Dare ai consorziati assistenza e tutela ai loro legittimi interessi e operare per lo sviluppo ed il progresso dell'attività dei consorziati stessi nel rispetto della qualità, della sicurezza e dell'ambiente;
  - Rappresentare le imprese consorziate nei rapporti con gli organi politici, amministrativi e tecnici, sia pubblici che privati, in sede nazionale ed internazionale, nonché in quegli Istituti, Enti, Organizzazioni, convegni nazionali ed internazionali nei quali la presenza del consorzio risulti opportuna, instaurando anche rapporti a carattere continuativo;
  - Individuare, studiare e analizzare nuove iniziative imprenditoriali o nuovi progetti industriali, commerciali e professionali allo scopo di verificarne la possibilità di concreta attuazione;
  - Analizzare, valutare e curare, anche a seguito di richiesta formulata dai consorziati, la ricerca di partners per la compartecipazione e cointeressenza nella realizzazione di progetti di aggregazione aziendale;
  - Promuovere, a favore dei consorziati, sistemi di organizzare convegni divulgativi, seminari informativi, corsi di preparazione e aggiornamento, programmi di formazione e ogni altra forma di manifestazione culturale e/o professionale relativamente sia a problematiche di carattere generale sia ad aspetti specifici dei diversi settori di attività economica nei quali operano i consorziati.
- d) Il Consorzio, agli effetti di quanto disposto dall'art. 2604 del Codice Civile, dovrà avere durata almeno fino al 31 (trentuno) dicembre 2033. In ogni caso, il Consorzio potrà essere sciolto anche prima della scadenza del termine, ma, in tal caso, la concessione demaniale marittima n. 20690/2017, come prorogata dalla determinazione n. 13411 del 23/07/2019 e dalla Legge di Bilancio dello Stato per il 2019, prima dello scioglimento, dovrà essere oggetto di

subingresso a favore di altro consorzio avente i medesimi requisiti, a pena di decadenza.

- e) Il Consorzio non dovrà avere scopo di lucro e la sua gestione non dovrà comportare il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i consorziati. Ogni esercizio dovrà chiudersi in pareggio, cioè senza avanzi o disavanzi di bilancio.
- f) I soggetti che intendono entrare a fare parte del Consorzio devono avere i requisiti di cui al punto 2).
- g) I soggetti consociati dovranno avere piena conoscenza e accettazione dello Statuto e del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio nonché l'accettazione delle stesse nella loro integrità. Il nuovo Consorziato ammesso dovrà essere in regola con il versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile. E' ammesso il recesso dal Consorzio. L'ingresso di nuovi consociati e il recesso dovrà essere comunicato alla Regione Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla data di ingresso/ recesso.
- h) L'esclusione di un Consorziato può essere richiesta dalla Regione Emilia-Romagna qualora:
  - abbia violato gli obblighi imposti dalla Licenza di concessione demaniale marittima di cui è titolare per attività di acquacoltura;
  - qualora siano risultate irregolarità dal Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e dalla Certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2010 e ss.mm.ii.;
  - qualora il consociato sia decaduto o abbia rinunciato alla Licenza di concessione per attività di molluschicoltura di tapes spp.;
  - abbia posto in essere occupazioni non autorizzate e senza titolo di aree del Demanio marittimo e/o non abbia provveduto al versamento del canone concessorio e dell'imposta regionale dovuti per le concessioni demaniali di cui è titolare e non abbia osservato le disposizioni del "Codice della Navigazione" del "Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione";
  - sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito.
- i) Il Consorzio dovrà essere dotato dei seguenti organi:
  - l'Assemblea Consortile;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

j) Il Consorzio potrà anche sciogliersi e in tal caso decadrà da tutte le concessioni demaniali di cui è titolare.

6. Di stabilire che, nel caso in cui, per mancato accordo tra tutti i co-concessionari fossero presentate due o più istanze di subingresso nelle Licenze di concessione demaniale marittima per la gestione delle aree di nursery, a favore di diversi Consorzi tra loro concorrenti, al fine della scelta del soggetto atto a garantire il più proficuo utilizzo delle aree concesse, anche tenuto conto delle finalità pubblicistiche eventualmente connesse alla gestione delle aree di nursery, la scelta del subentrante unico sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

- Numero di imprese ittiche consociate titolari di concessioni demaniali marittime per molluschicoltura di *tapes spp.* in aree demaniali assentite in concessione, sulla base della tipologia demaniale, dalla Regione Emilia-Romagna o dall'ARPA, ubicate nelle acque marine, comprese fra la linea di battigia e l'immaginaria linea che passa dal faro di Gorino e dal vertice esterno della diga foranea di Porto Garibaldi, e nelle acque interne dei canali di Comacchio e del Po di Volano;

- Numero complessivo degli addetti operanti nelle rispettive concessioni di ciascuna cooperativa aderente al consorzio, computati secondo la definizione e i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali;

- Disponibilità al subingresso nelle licenze di concessione per la gestione delle aree di nursery e in tutte le posizioni attive e passive del Concessionario uscente;

- Presentazione di un progetto volto alla ricerca, al fine di migliorare i mezzi di raccolta e le modalità di sviluppo e crescita del novellame raccolto, di promuovere l'utilizzo del novellame prodotto e raccolto nella Sacca di Goro e di integrare e coordinare le competenze, le specializzazioni e le conoscenze dei consorziati;

- Disponibilità, risultante dall'oggetto sociale, a realizzare a propria cura e spese, eventualmente anche avvalendosi di finanziamenti pubblici richiesti secondo le modalità consentite dalle vigenti normative, progetti e opere di riqualificazione ambientale e di mantenimento e ripristino dell'idrodinamicità e adeguata ossigenazione delle aree di nursery oggetto di concessione e delle altre aree della Sacca di Goro nell'ambito delle quali detti interventi siano comunque funzionali alle attività svolte in concessione, fatta

salva l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni necessarie.

7. Di stabilire che i soggetti co-concessionari che, in caso di pluralità di domande di subingresso nella concessione per la gestione delle nursery, abbiano proposto il subingresso per consorzio non risultato aggiudicatario in esito alla valutazione comparativa effettuata secondo i criteri di cui al punto precedente, decadono dalla propria co-concessione, fermo restando il diritto ad aderire, in qualità di soci, al consorzio aggiudicatario, avendone i requisiti.

8. Di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione o dall'effettiva conoscenza se antecedente, ovvero a mezzo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o effettiva conoscenza.

9. Di notificare il presente provvedimento a tutti i co-concessionari di cui alla determinazione dirigenziale n. 20690/2017, come prorogata dalla determinazione n. 13411 del 23/07/2019;

10. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURER e sul sito internet istituzionale dell'Ente Regione Emilia-Romagna;

11. Di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Vittorio Elio Manduca